



CORTE D'APPELLO DI MILANO

SEZIONE LAVORO

RICORSO IN APPELLO EX ART. 434C.P.C.

CON CONTESTUALE RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI POTENZIALI

CONTROINTERESSATI EX ART.151 C.P.C.

* * *

Nell'interesse della sig.ra

SERAFINA LANZO (C.F. LNZSFN73E62F205R), nata a Milano, il 22.05.1973, residente in Segrate (MI), via Conte Suardi n. 21, ed elettivamente domiciliata in 20124 Milano, Corso Buenos Aires n. 77, presso lo studio dell'Avv. Davide Vincenzo Dimalta del Foro di Milano (C.F. DMLDDV76B28F205R), numero di fax 02.26415414, indirizzo di posta elettronica certificata davidevincenzo.dimalta@milano.pecavvocati.it, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo *ex art. 414 c.p.c.* del giudizio di primo grado

-appellante-

CONTRO

- Il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (M.I.U.R.)**, in persona del Ministro *pro tempore*, (C.F. 80185250588), con sede in Roma, Viale Trastevere n°76/a – 00153;

L'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**, in persona del Dirigente *pro tempore*, (C.F. 97254200153), con sede in Milano, Via Pola n°11 – 20124;

L'**AMBITO TERRITORIALE DI MILANO**, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Milano, Via Soderini n°24 –

20146;

tutti domiciliati *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, via Freguglia n°1

-appellati-

E NEI CONFRONTI

DI TUTTI I DOCENTI INSERITI NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DEI 101 AMBITI TERRITORIALI ITALIANI - PER LE CLASSI DI CONCORSO SCUOLA DELL'INFANZIA (AAAA) E SCUOLA PRIMARIA (EEEE) - VIGENTI PER GLI AA.SS. 2014/2017.

* * * * *

PER L'INTEGRALE RIFORMA DELLA SENTENZA N.
2732/2015, PUBBLICATA IN DATA 13/10/2015, DEL
TRIBUNALE DI MILANO, SEZIONE LAVORO, DOTT.
FABRIZIO SCARZELLA.

* * *

IL PROCESSO DI PRIMO GRADO

1. La signora Lanzo, con ricorso *ex art.* 414 c.p.c. depositato in data 4 agosto 2015, ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Ambito Territoriale Provinciale di Milano e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (*infra* MIUR), nonché gli iscritti nelle graduatorie oggetto di domanda, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:

*“PREVIO ACCERTAMENTO DELLA NULLITA’ E/O
DELL’ILLEGITTIMITA’ CON CONSEGUENTE
DISAPPLICAZIONE*

*del D.M. n.235/2014 per l'aggiornamento delle
graduatorie valide per gli aa.ss. 2014/2017 nella parte*

*in cui non consente ai docenti muniti di abilitazione
magistrale conseguita entro l'anno scolastico
2001/2002 l'inserimento nella terza fascia delle
graduatorie ad esaurimento;*

*di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto,
che produca l'effetto di non consentire l'inserimento
nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza,
con il recupero del punteggio maturato;*

*delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio
2014/2017 così come formate nell'ambito territoriale
di Milano senza contemplare la domanda di
inserimento della sig.ra LANZO;*

IN VIA CAUTELARE

*Inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione
di udienza, accertata la sussistenza del fumus boni iuris
e del periculum in mora:*

*ORDINARE alle resistenti Amministrazioni, in persona
dei rispettivi legali rappresentanti p.t, ognuna per il
proprio ambito di competenza, di consentire alla sig.ra
LANZO la presentazione della domanda di inserimento
nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento
definitive dell'Ambito Territoriale di Milano, classi di
concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola
Primaria (EEEE), valide per gli aa.ss. 2014/2017,
riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma
telematica "Istanze on line", ovvero ammettendo la
presentazione della domanda cartacea, ritenendola
utilmente prodotta, con tutti i titoli e i servizi che*

saranno oggetto di valutazione da parte del M.I.U.R.;

ORDINARE alle resistenti Amministrazioni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t, ognuna per il proprio ambito di competenza, di accogliere la conseguente domanda della ricorrente d'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento a tutti gli effetti, e, dunque, ai fini della partecipazione del piano straordinario di immissioni in ruolo.

NEL MERITO

ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della sig.ra LANZO alla presentazione della domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Milano, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli aa.ss. 2014/2017, nella posizione derivante dal punteggio che sarà attribuito alla stessa applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la terza fascia delle G.A.E., e, per l'effetto,

CONDANNARE

le resistenti Amministrazioni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t, ad emanare tutti gli atti ritenuti utili e necessari a consentire l'inserimento della ricorrente nelle suddette graduatorie con decorrenza dalla data di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento per la Scuola dell'Infanzia e Primaria formate nell'ambito territoriale della provincia di Milano, per gli aa.ss. 2014/2017, con il

punteggio aggiornato per effetto dei titoli culturali e di servizio conseguiti o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale.

Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni.

Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore”.

2. La ricorrente ha chiesto che venisse accertato il suo diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (di seguito anche solo “G.A.E.”) del personale docente ed educativo dell'ambito territoriale di Milano per il triennio 2014-17, classi di concorso AAAA (infanzia) ed EEEE (primaria), essendo abilitata alla professione docente avendo conseguito diploma di maturità magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002, al termine di corso quadriennale presso Istituto Magistrale. Ha domandato di essere inclusa, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria, nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Milano.

3. La ricorrente ha richiamato a sostegno della sua pretesa la pronuncia n. 1973 del 16 aprile 2015 del Consiglio di Stato che ha annullato il D.M. n. 235 del 2014 (recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2017) nella parte in cui non consentiva ai docenti titolari di diploma magistrale di presentare domanda di inserimento nelle graduatorie utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato.

4. Con memoria difensiva depositata in data 25 settembre 2015

si costituiva in giudizio il MIUR, chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato.

5. La controversia - vertente su questione di diritto - non ha necessitato di attività istruttoria ed è stata discussa e decisa con sentenza n. 2732/2015, pubblicata in data 13/10/2015 (la "Sentenza"), che si produce in copia autentica *sub. doc.* 1.

6. Con la Sentenza il Tribunale ha rigettato il ricorso promosso dalla signora Lanzo.

SULLA ERRONEITA' DELLA SENTENZA

La Sentenza è errata, ingiusta e gravatoria e meritevole di censura nella parte in cui statuisce che:

"... parte ricorrente, pur essendo pacificamente in possesso del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, previsto dal DPR 25.3.2014 fra i titoli abilitanti all'insegnamento, non ha diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per cui è causa non avendo dedotto e provato, come era suo onere, ex. art. 2697 c.c, la tempestiva presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) in esame nei termini stabiliti dalla normativa di settore - quando era già comunque pacificamente in possesso del titolo abilitante azionato in giudizio - avvalendosi della c.d. clausola di salvezza prevista dal citato art. 1, comma 605, lett. c) legge 27 dicembre 2006 n. 296 per il biennio 2007- 2008, anche eventualmente attraverso ricorso giudiziale.

Quanto appena esposto trova diretta conferma anche

nella pronuncia del Consiglio di Stato richiamata in atti che, pur ritenendo l'attualità dell'interesse dei ricorrenti a presentare la domanda di inserimento nelle graduatorie in oggetto, dava pur sempre conto, in relazione alle modalità di presentazione della domanda di inserimento in graduatoria, che la richiesta dei lavoratori era stata impedita illegittimamente dalla procedura telematica e avvenuta poi a mezzo di raccomandata AR, circostanza queste dedotte neanche nel caso di specie. Il Consiglio di Stato, nella citata pronuncia, faceva altresì espresso riferimento al necessario rispetto dei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza, da parte dei ricorrenti originari, della lesività dell'atto impugnato, conoscenza configurabile, nel caso di specie, fin dall'originario mancato inserimento della parte nelle graduatorie in oggetto”.

Analizziamo i motivi.

In primis, è doveroso precisare come il diritto dei ricorrenti sia stato riconosciuto solo con la sentenza del Consiglio di Stato 1973/2015 che ha specificamente evidenziato come i criteri evidenziati dal D.M. 235/2014 nella parte in cui precludevano ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno accademico 2001/2002 l'accesso alle graduatorie siano illegittimi e conseguentemente annullabili, riconoscendo fondate le pretese di quei ricorrenti al loro inserimento nelle fasce delle graduatorie ad esaurimento in quanto possessori di un titolo abilitante.

Nella fattispecie per cui vi è causa la signora Lanzo ha dimostrato di avere presentato la domanda di inserimento **immediatamente dopo**

aver avuto conoscenza dell'annullamento del DM 235/2014, nella parte in cui non riconosceva come titolo abilitante il conseguimento del diploma magistrale avvenuto entro l'anno accademico 2001/2002.

Non può quindi parlarsi di prescrizione del diritto in quanto in base all'art. 2935 c.c. la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Tale posizione è venuta ad esistere solo con la citata sentenza del Consiglio di Stato (Trib. Pordenone n.310/2015), con cui quest'ultimo **ha definitivamente annullato per illegittimità il D.M. 235/2014 nella parte in cui non consente agli abilitati magistrale entro l'a.s. 2001/2002 di inserirsi nella terza fascia delle G.A.E.**

In particolare, si legge nella citata pronuncia “...ora non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali. Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato. **In tal senso, i criteri fissati dal**

decreto ministeriale n.235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati...".

È chiaro, come l'annullamento del **D.M. 235/2014** per le ragioni sopra indicate renda possibile l'inserimento in G.A.E. dei diplomati magistrale entro l'a.s. 2001/2002.

Secondo unanime e conforme interpretazione sia della magistratura amministrativa che di quella civile, **la sentenza citata, che annulla il Decreto Ministeriale, ha effetto erga omnes,** sia a causa dell'indeterminatezza dei destinatari propria degli atti normativi, che dell'impossibilità di frazionare il contenuto in relazione agli innumerevoli atti che ne possono conseguire in sede di esecuzione dei medesimi, con conseguente efficacia della stessa nei confronti di tutti i soggetti destinatari di essa, e, quindi, anche dell'odierna ricorrente.

Inoltre, si ritiene doveroso riportare anche il principio espresso dal Tribunale di Bologna con la sentenza del 24 dicembre 2015, con cui si è pronunciato in favore della disapplicazione delle disposizioni di cui al D.M. n. 235 del 2014 nella misura in cui contrastino con il disposto dell'art. 1 co. 1-bis D.L.n. 97/2004, non potendo un decreto ministeriale negare il diritto al reinserimento nelle graduatorie previsto dalla legge.

* * *

Possiamo quindi ritenere errata ed ingiustamente lesiva dei diritti dell'appellante la Sentenza nella parte in cui considera "tardivo" l'intervento della signora Lanzo volto ad ottenere l'inserimento nelle GAE.

L'appellante, infatti, non ha visto prescrivere alcun diritto poiché

sino a tale momento esso non le era mai stato riconosciuto.

In senso conforme alla suddetta pronuncia anche il Tribunale di Ravenna che, con l'ordinanza del dott. Riversi resa in data 17 settembre 2015, afferma come sia errato muovere da un'asserita decadenza dei diplomati magistrali dalla presentazione della domanda senza indicare dove sia previsto un siffatto termine decadenziale.

Il Giudice ravennate, richiamandosi anche al Tribunale di Gela (giudice Laurino), ritiene che **è la stessa norma a non sancire alcuna espressa decadenza** per come si può desumere da un'interpretazione letterale *“sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione”*, ed in particolare l'utilizzo della preposizione *“per”* (piuttosto che per esempio, entro il *“termine perentorio”*) dal quale parrebbe desumersi il più carattere programmatico che la sanzione di decadenza; e sia tenendo conto del fatto che la legge in questione prevedeva un piano straordinario di assunzioni per il triennio 2007/2009 e, quindi, la *ratio* di una eventuale decadenza andrebbe comunque limitata a quale piano assunzionale ed a quel triennio.

L'interpretazione fornita dal giudice di prime cure con la Sentenza si pone in aperta **violazione del principio**, anche comunitario, del **legittimo affidamento**, nel sancire, ora per allora, una decadenza a fronte del comportamento inveterato del datore di lavoro che non consentiva neanche la presentazione della domanda telematica sancendo, con proprio atto normativo ed autoritativo, che venisse dichiarata l'inammissibilità della domanda in modalità cartacea.

* * *

Si insta, pertanto, per la riforma della Sentenza nella parte in cui ha erroneamente statuito che la ricorrente aveva avuto effettiva conoscenza della lesività dell'atto impugnato fin dall'originario

mancato inserimento della parte nelle graduatorie, anziché, per le ragioni esposte, solo in seguito all'annullamento del DM 235/2014.

* * *

La Sentenza è, altresì, meritevole di censura anche nella parte in cui dispone che:

“...a ulteriore fondamento di quanto fin qui esposto si richiama altra recentissima pronuncia resa dall'adito Tribunale (estensore dott. Di Leo) che, rispetto alle previsioni contenute nell'art. 1, comma 605, lett. c) della l. n. 296/06, statuiva, “con analisi ermeneutica letterale e teleologica”, trattasi di un provvedimento legislativo che, prendendo atto del fenomeno del precariato nell'ambito dell'insegnamento, viene a rendere “chiuse” rispetto ad ulteriori innesti le graduatorie permanenti, che vengono così trasformate in graduatorie ad esaurimento, salve le eccezioni espressamente contemplate dalla legge...”.

L'interpretazione fornita dal Tribunale di primo grado è erronea in quanto la l. n. 296/2006, che aveva distinto tra i docenti che avevano acquistato l'abilitazione e frequentanti i corsi abilitanti e i docenti non abilitati che non potevano vantare alcun titolo all'inserimento, non è in contrasto con l'inserimento dei diplomati magistrali che abbiano conseguito il titolo entro l'anno 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie permanenti in quelle ad esaurimento, poiché la legge non pone come condizione il previo inserimento del docente nelle graduatorie permanenti, consentendo invece a tutti i docenti abilitati di poter presentare la domanda per poter essere iscritti nelle graduatorie ad inserimento (cfr. Tribunale di Pordenone, sentenza 11 giugno 2015).

Contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, **non esiste alcuna impossibilità di contemporanea applicazione tra la previsione generale del carattere ad esaurimento delle graduatorie e la disposizione che consente il reinserimento in graduatoria di chi già avesse maturato il diritto all'inserimento nella stessa graduatoria** (i.e. la signora Lanzo) ne sia stato cancellato, per non aver presentato tempestiva domanda di aggiornamento o per altro motivo.

La norma in questione infatti (art. 1 comma 1 *bis* della L. n.143 del 2004), non amplia il novero delle persone iscritte nella graduatoria originale, limitandosi a prevedere la cancellazione della graduatoria in conseguenza della mancata o intempestiva domanda di aggiornamento e a precisare che tale cancellazione non è, però, definitiva e consente il reinserimento successivo, conservando il punteggio già posseduto, al momento della cancellazione.

Non si registra, dunque, alcuna incompatibilità logica tra le disposizioni qui in esame, potendo le stesse avere contemporanea applicazione ed essendo il carattere ad esaurimento della graduatoria, comunque, salvaguardato dal divieto di nuovi inserimenti di soggetti che, al dicembre 2006, non fossero mai stati iscritti, fatte salve le specifiche eccezioni previste dalla legge.

La docente appellante appartiene al personale precario e per essa è non ipotizzabile la possibilità di non voler rimanere in graduatoria essendo l'unico modo di accesso al mondo del lavoro.

Come chiarito, la disposizione in parola aveva l'evidente finalità di sanare la posizione dei docenti precari, regolarmente abilitati secondo il regime giuridico all'epoca vigente ovvero in procinto di ottenere detto titolo, nelle more della riforma del sistema di formazione e reclutamento del personale docente, assorbendo in ruolo detto

personale con una previsione di assunzioni invero mai realizzate.

In ossequio a tale finalità, la disposizione in parola non indicava alcun termine decadenziale di inserimento per detti docenti, i quali quindi maturavano il diritto incompressibile all'assunzione in ruolo tramite *“doppio canale”*.

A riprova della non immodificabilità delle suddette graduatorie, poi, militano ulteriori circostanze.

Si consideri, ad esempio, che con DM 27 giugno 2013 n. 572 è previsto che i soggetti ammessi alle SISS, ma che hanno sospeso la frequentazione dei corsi e che conseguano l'abilitazione mediante la partecipazione ai percorsi di cui al D.M. n. 249/2010 (TFA), possano sciogliere la riserva ed essere definitivamente inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento una volta conseguito il titolo in questione. Si determina così una vistosa disparità di trattamento tra soggetti che, in buona sostanza, acquisiscono la medesima abilitazione, con chiara violazione dei principi di ragionevolezza, uguaglianza (art. 3 Cost.) ed imparzialità (art. 97 Cost.).

Ma vi è di più.

Lo stesso D.M. 572/2013 consente l'inserimento nella Graduatoria ad Esaurimento in favore di quei soggetti che abbiano conseguito analoga abilitazione in altro Paese comunitario.

Orbene, non è dato comprendere perché il titolo autorizzativo all'insegnamento rilasciato a seguito dell'espletamento dei percorsi nazionali abbia un valore minore rispetto non solo a quelli conseguiti secondo il regime precedente (SISS), ma altresì rispetto ai titoli conseguiti nell'U.E., i quali legittimano all'inserimento nelle GaE.

Ne deriva, pertanto, una **manifesta violazione del principio di equipollenza dei titoli abilitativi sancito dalla direttiva 2005/36/CE.**

Da ultimo, la Sentenza in esame è altresì censurabile nella parte in cui afferma:

“Va da ultimo rilevato che la parte, in sede di discussione, non insisteva nella notifica del ricorso nei confronti di eventuali litisconsorzi necessari e che l’istanza appare comunque sul punto generica non individuando, anche in via sommaria, le generalità dei litisconsorti e i motivi della loro chiamata in giudizio, anche rispetto alla posizione eventualmente conseguita da parte ricorrente nelle graduatorie in oggetto in caso di accoglimento dell’odierno ricorso.”

Ed in effetti, ciò non corrisponde al vero, dal momento che sia in occasione dell’udienza fissata per decidere sulla sospensiva sia in occasione dell’udienza di discussione, il procuratore di parte ricorrente ha reiterato tale istanza, circostanza che si evince altresì dai verbali di udienza laddove viene riportato, per ovvi motivi di sintesi, che *“parte ricorrente insiste come da atti”* intendendosi quindi richiamata, con tale dicitura, ogni istanza contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio e, pertanto, anche quella relativa alla notifica del ricorso nei confronti di eventuali litisconsorti necessari.

* * *

Per tali considerazioni, con il presente atto, la Signora Lanzo, come in atti rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE

all'Ecc.ma Corte d'Appello adita che, alla luce di quanto esposto, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell’impugnata sentenza, Voglia fissare l’udienza di discussione della causa ed accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, così provvedere:

- in riforma e/o annullamento della sentenza n.2732 del 2015 del Tribunale di Milano,

PREVIO ACCERTAMENTO DELLA NULLITA' E/O DELL'ILLEGITTIMITA' CON CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE

- del D.M. n.235/2014 per l'aggiornamento delle graduatorie valide per gli aa.ss. 2014/2017 nella parte in cui non consente ai docenti muniti di abilitazione magistrale conseguita entro l'anno scolastico 2001/2002 l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento;

- di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto, che produca l'effetto di non consentire l'inserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato;

- delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014/2017 così come formate nell'ambito territoriale di Milano senza contemplare la domanda di inserimento della sig.ra LANZO;

- ACCERTI E DICHIARI il diritto della sig.ra LANZO alla presentazione della domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Milano, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli aa.ss. 2014/2017, nella posizione derivante dal punteggio che sarà attribuito alla stessa applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la terza fascia delle G.A.E., e, per l'effetto,

- CONDANNI le appellate, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t, ad emanare tutti gli atti ritenuti utili e necessari a consentire l'inserimento dell'appellante nelle suddette graduatorie con decorrenza dalla data di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento per la Scuola dell'Infanzia e Primaria formate nell'ambito territoriale della provincia di Milano, per gli aa.ss. 2014/2017, con il punteggio aggiornato per effetto dei titoli culturali e di servizio conseguiti o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale.

Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) sentenza del Tribunale di Milano 2732/2015;
- 2) fascicolo di primo grado.

* * *

Ai sensi e per gli effetti della L. 488/99, come modificata ed integrata dal D.P.R. 115/02, si dichiara che il valore del presente procedimento è di valore indeterminato e che pertanto il contributo unificato dovuto, ridotto della metà, è pari ad Euro 388,50.

Salvo ogni altro diritto e azione. Con osservanza.

Milano, 13 aprile 2016

avv. Davide Dimalta

* * *

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE
MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE EX ART.151**

C.P.C.

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende l'appellante

giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente alla presentazione della domanda ed al successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della provincia di Milano per le classi di concorso della Scuola dell'Infanzia (AAAA) e della Scuola Primaria (EEEE);
- La Legge 107/2015, pubblicata in G.U. n°162 del 15.07.2015, in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;
- Ciò implica che tutti i candidati inseriti attualmente nelle G.A.E. potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il presente ricorso deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle G.A.E. definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso della Scuola dell'Infanzia (AAAA) e della Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli aa.ss. 2014-2017

RILEVATO CHE

- la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è

stata più volte messa in dubbio e significative sono, al riguardo, le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato n. 106 del 19.02.1990, “[...] *non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto in giudizio – di prendere visione costante del Foglio di annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*”;

- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare comunque oltremodo onerosa per l’appellante;
- l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, ai sensi dell’art.151 c.p.c. può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax;
- il T.A.R. Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall’art.150 c.p.c. la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, Ord. N.9458/2014);

RILEVATO,

INFINE, CHE

- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all’uopo, il sito del M.I.U.R. all’indirizzo http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami_/12
Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

affinché Codesta Ecc.ma Corte D’Appello, Sezione Lavoro, valutata l’opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell’art.151

c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in Gazzetta Ufficiale

**VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL
RICORSO**

- quanto ai potenziali controinteressati attraverso la pubblicazione, del presente atto e dell'emanando decreto di fissazione udienza, sul sito web istituzionale del M.I.U.R.;
- quanto alle Amministrazioni convenute, mediante notificazione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Competenza.

Con osservanza.

Milano, 13 aprile 2016

Avv. Davide Dimalta